

ACCORDO PROVINCIALE PER LA DECONTRIBUZIONE

Il 06 Marzo 2012 a Palermo, presso la sede sociale dell'Ente Bilaterale Regionale Turismo Siciliano, si sono incontrati:

FAIVET - Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo – FIAVET SICILIA, rappresentata dal Prof. Luigi Campanella, delegazione di Palermo;

e dall'altra:

La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Turismo e Servizi – FILCAMS CGIL rappresentata dalla Sig.ra Monica Genovese;

La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini del Turismo – FISASCAT CISL rappresentata dalla Sig.ra Domenica Calabrò;

La Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi – UILTUCS UIL rappresentata dal Sig. Pietro La Torre

Premesso che

Con circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali hanno fornito chiarimenti in relazione all'agevolazione fiscale consistente nell'applicazione – per il periodo di imposta 2011 – dell'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ad incrementi di produttività;


l'articolo 26 della legge 15 luglio 2011, n. 111, così come modificato dall'articolo 22, comma 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183, estende a tutto il 2012 lo scavo dei contributi sui premi di produttività erogati in base alla contrattazione di secondo livello;

Federalberghi, Fipe, Fita e Fiavet con la partecipazione di Confcommercio – Imprese per l'Italia, Federreti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto un accordo quadro in materia di imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti in connessione ai suddetti incrementi di produttività;

qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti dalla tassazione agevolata per il periodo di imposta 2012;

convengono che

- per l'anno 2012 con il presente accordo le disposizioni della contrattazione collettiva nazionale applicata dalle imprese aderenti alle Associazioni in epigrafe sono recepite dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che – considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009, 2010 e 2011 – sono riconducibili ad incrementi di produttività,




qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati dalla contrattazione collettiva nazionale o dall'accordo quadro di cui in premessa, applicati in azienda (quali, ad esempio, il trattamento economico per il lavoro straordinario e l'indennità forfettaria per lavoro straordinario, il premio di risultato, i compensi per clausole elastiche e flessibili, la quota parte del compenso orario per lavoro extra eccedente i minimi retributivi, il lavoro a turno, le maggiorazioni per il lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro, il lavoro notturno, i premi variabili di rendimento, nonché ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione e l'efficienza organizzativa) erogati nel 2012, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009, 2012 e 2011.

I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.

Di tale precisione le aziende daranno comunicazione, anche via fax o e mail all'ebrts (ente bilaterale regionale turismo siciliano) .

Il presente accordo, valido per l'intero territorio regionale sarà depositato presso gli uffici competenti e pubblicizzato a cura dell'EBRTS.

The image shows four handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is the most legible, appearing to read 'M. G. P. P.'. The other three signatures are more stylized and difficult to decipher. They are arranged in two rows: two in the top row and two in the bottom row.